Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1897 — **Roma — Martedì 28 Settembre** — **Numero 225**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **419** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il parere del Consiglio di Stato del 12 luglio 1897;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente Regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.

Capitolo I.
Disposizioni preliminari

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno sono distinti in tre categorie.

Appartengono:

alla prima, gli impiegati ai quali compete la trattazione degli affari amministrativi, politici e giuridici;

alla seconda, quella ai quali compete la trattazione degli affari della contabilità;

alla terza, gli impiegati ai quali sono affidate la direzione degli archivi, la registrazione, spedizione, e, quando occorra, anche la copiatura degli atti.

Art. 2.

I gradi e titoli, le classi e gli stipendi degli impiegati di ciascheduna categoria, sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno.

Art. 3.

In ciascheduna categoria l'eguaglianza di stipendio costituisce perfetta eguaglianza di grado e di classe fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale.

CAPITOLO II.

Ammissione agli impieghi

—

Art. 4.

Nessun impiego può essere conferito a chi non sia cittadino italiano; non serbi condotta incensurata; a chi sia incapace del diritto di elettorato politico, in qualità di elettore o di eleggibile, ed a chi tale diritto abbia perduto, ai sensi degli articoli 96, 97 e 98 della legge 28 marzo 1895 n. 83.

Art. 5.

La nomina al grado di prefetto, di qualunque classe, potrà essere conferita anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 6.

Salve le disposizioni dell'articolo 5 e del capitolo VII del presente decreto, gli impieghi della 1ª e 2ª categoria si conseguono unicamente entrando in carriera, come alunno, nella categoria rispettiva.

Il numero degli alunni non potrà oltrepassare, in ciascheduna categoria, la proporzione del 5 per cento del numero totale degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, per la categoria medesima.

Art. 7.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esami di concorso.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1° di possedere i requisiti prescritti dal precedente articolo 4;

2° di avere compiuto gli anni diciotto e non oltrepassati i trenta;

3° di avere conseguito:

la laurea in giurisprudenza in una delle Università dello Stato, od il diploma finale della Scuola di scienze sociali in Firenze, se aspirano agli impieghi della categoria prima;

il diploma di ragioniere, se aspirano a quelli della categoria seconda.

Se gli aspiranti appartengono già all'Amministrazione dello Stato sono ammessi al concorso, senza aver riguardo all'età e senza obbligo di produrre i documenti indicati al numero 1° di questo articolo.

Il Ministro riconosce il possesso dei requisiti e giudica dell'ammissibilità degli aspiranti.

Art. 8.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del Ministro.

Sono pure stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro, il numero dei posti per i quali è aperto il concorso e l'epoca degli esami.

Gli esami si danno in Roma.

Le prove sono scritte ed orali.

Le scritte debbono essere cinque per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria e quattro per quelli della 2ª; si danno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie appositamente designate dal programma.

La prova orale può cadere su tutto il programma e non deve durare più di un'ora per ciaschedun concorrente.

Art. 9.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

per l'ammissione agl'impieghi di 1ª categoria, di un Consigliere di Stato presidente; di un Consigliere di cassazione; di un Consigliere della Corte dei conti, designati dalle rispettive presidenze; di un Capo di divisione od Ispettore generale del Ministero dell'Interno; di un professore d'Università;

per l'ammissione agli impieghi di 2ª categoria, di un Direttore generale del Ministero dell'Interno, presidente; di un Ragioniere della Corte dei conti, designato dalla presidenza della Corte medesima; di un Capo di divisione od Ispettore generale e del Direttore capo della ragioneria nel Ministero dell'Interno; di un professore di lettere appartenente all'insegnamento secondario.

In caso d'impedimento d'uno dei Commissari, viene nominato un supplente, scelto nella stessa categoria dei funzionari alla quale appartiene il Commissario impedito.

Un impiegato del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, ogni Commissario presenta due temi sulle materie del programma e fra essi è estratto a sorte, alla presenza dei concorrenti, il tema da svolgersi nel giorno.

Art. 11.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, fuorchè il testo delle leggi, nè di comunicare fra di loro o con persone estranee.

Ogni contravvenzione a questa disposizione è punita con l'esclusione del concorrente dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessarii. A tale uopo uno dei Commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 12.

Compiuto il proprio lavoro, ciaschedun concorrente,

senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa e suggellata nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa e suggellata anche la seconda busta, la rimette al Commissario presente. Questi vi appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna, ed un numero progressivo, per potere poi identificare l'autore di ciascun lavoro. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad almeno uno degli altri Commissari ed al segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 13.

Ogni Commissario dispone di dieci punti per ciascheduna prova.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto, in media, sette decimi del totale dei punti in ciascheduna delle prove scritte e sono esclusi dal concorso quelli che non abbiano ottenuto sette decimi, in media, nella prova orale.

Art. 14.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti ha la precedenza quello che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato o nel Regio Esercito; a parità di titolo, quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 15.

Di tutte le operazioni dell'esame o delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i Commissari e dal segretario.

Art. 16.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide le contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti e pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Art. 17.

Gli alunni devono prestare non meno di sei mesi di servizio effettivo per poter conseguire la nomina al primo grado retribuito al quale saranno nominati, seguendosi l'ordine di precedenza stabilito in conformità alle disposizioni dell'articolo 14.

Durante l'alunnato potranno ottenere una indennità mensile di lire 100, sempre quando i fondi del bilancio lo consentano e purchè siano destinati in residenza diversa dalla loro abituale e da quella della loro famiglia.

Quelli che non abbiano dato sufficiente prova di idoneità e di diligenza, potranno essere tenuti in esperimento per quel periodo di tempo che sarà stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 42, senza che per questo si ritardino le nomine degli altri.

Art. 18.

I posti di ufficiale d'ordine di 2ª classe non riservati ai militari, saranno conferiti, mediante esame, agli scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale, salve le ulteriori disposizioni che saranno date in relazione all'articolo 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.

Capitolo III.
Titoli di merito

Art. 19.

Per gl' impiegati che serbano buona condotta ed adempiono con diligenza agli obblighi del proprio ufficio, costituiscono titolo di merito le pubblicazioni ed i lavori scientifici da essi fatti; l'essersi distinti nello esercizio delle proprie attribuzioni; l'aver reso importanti servizi straordinarii, massime se non retribuiti, ovvero prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica; la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Art. 20.

Il possesso di molti titoli di merito, unito a lodevole operosità ed a capacità distinta, costituisce il merito eccezionale.

Capitolo IV.
Anzianità e precedenza

Art. 21.

L'anzianità degl'impiegati è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe, quando essa non sia stata determinata da disposizioni speciali.

In caso di parità di data del decreto di ultima nomina o promozione, si risalirà ai decreti della nomina o promozione precedente, e così via via risalendo fino alla prima nomina ad impiego stabile.

La precedenza è determinata dalla classificazione avuta dai concorrenti negli esami per ammissione all'impiego o per promozione.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età degli impiegati.

Art. 22.

Chi consegue la nomina effettiva ad un grado, precede quello che ne ebbe la reggenza.

Fra reggenti dello stesso grado o della stessa classe, l'anzianità è regolata dalle disposizioni dello articolo 21.

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quelle del proprio grado non costituisce titolo di precedenza nell' anzianità dei funzionari.

Art. 23.

Nel computo dell'anzianità, deve essere dedotto il tempo passato in aspettativa per ragioni di famiglia e quello durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalle funzioni, qualora sia espressamente stabilito nel decreto che infligge la sospensione.

Nel caso di revoca della sospensione si stabilirà nel decreto se e per quali motivi l'impiegato sospeso abbia diritto di riacquistare l'anzianità perduta.

Riconosciuto tale diritto, quando durante la sospensione abbiano avuto luogo promozioni, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dovrà essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale, con la promozione, riacquista l'anzianità perduta, in conformità al decreto di revoca della sospensione.

CAPITOLO V.

Promozioni

Art. 24.

Le promozioni si conferiscono agl'impiegati di ciascheduna categoria, seguendo l'ordine progressivo dei gradi e delle classi stabilito dalla tabella annessa al presente decreto.

I prefetti e i direttori generali possono essere scelti anche fra gl'impiegati della seconda classe del grado inferiore, quando questi siano forniti di maggiori titoli ed attitudini.

Art. 25.

Si conferiscono esclusivamente per titoli di merito le promozioni:

a) da capo di divisione, consigliere delegato od ispettore generale a prefetto di 3ª classe o a direttore generale;

b) da capo di sezione, consigliere e sottoprefetto di 1ª classe, a capo di divisione, ispettore generale, e consigliere delegato di 2ª classe;

c) da primo segretario di 1ª classe a capo sezione di 2ª classe;

d) da capo di sezione, ispettore di ragioneria e ragioniere di prefettura di 1ª classe, a direttore capo di ragioneria, osservate, per queste promozioni, anche le disposizioni degli articoli 21 della legge 17 febbraio 1884 n. 2016 e 191 del Regolamento 4 maggio 1885 n. 3074;

e) da ragioniere con stipendio di lire 4000, a capo di sezione, ispettore di ragioneria ed a ragioniere con stipendio di lire 4500, e, successivamente, da questa alla classe superiore;

f) da archivista di 1ª classe a direttore degli uffici d'ordine.

Sono parimenti prescelti per titoli di merito, i sottoprefetti e gl' ispettori di ragioneria, anche quando la scelta sia fatta senza promozione dell'impiegato.

I consiglieri di 1ª classe non potranno essere promossi al grado superiore, se durante la loro carriera non abbiano esercitate lodevolmente, per due anni almeno, le funzioni di capo di sezione o di sottoprefetto.

Art. 26.

Le promozioni dai gradi di segretario, di computista e di ufficiale d'ordine a quelli di consigliere o di primo segretario, di ragioniere e di archivista, si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Previo favorevole parere della Commissione di cui all'articolo 42 e nel limite di un ventesimo dei posti che si rendono vacanti, le stesse promozioni potranno essere conferite, per titoli di merito, ai segretari, ai computisti ed agli ufficiali d'ordine che abbiano non meno di dieci anni di servizio, che da due anni almeno siano stati promossi alla 1ª classe e che si siano distinti per servizi eccezionali resi; ovvero che, pur essendo giudicati ottimi nelle informazioni periodiche date dai capi degli uffici, siano stati impediti, da ragioni di salute o di servizio, di prendere parte al concorso.

Art. 27.

Si conferisce per anzianità la promozione di classe ai capi di divisione, ai consiglieri delegati ed agli ispettori generali.

Nei gradi inferiori e salve le disposizioni degli articoli 25 e 26, tutte le altre promozioni si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianità ed un quarto per titoli di merito.

Art. 28.

Gl'impiegati promossi per anzianità, debbono essere effettivamente i più anziani del grado e della classe.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da diligenza, operosità e buona condotta.

Art. 29.

Le promozioni da capo di sezione, consigliere e sottoprefetto di 1ª classe al grado superiore, le promozioni di classe dei capi di divisione, consiglieri delegati ed ispettori generali, e le promozioni dall'anzi-

detto grado a quello di prefetto di 3ª classe o di direttore generale, devono essere conferite previa designazione fatta da una Commissione speciale e sentito il parere del Consiglio dei Ministri, quando esso sia richiesto dalle disposizioni vigenti.

La Commissione speciale è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'Interno ed è composta da un Consigliere di Stato, da un Consigliere della Corte dei conti, dai Direttori generali e dal Capo della divisione del personale amministrativo del Ministero dell'Interno.

I presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti scelgono rispettivamente i Consiglieri che debbono far parte della Commissione, i quali durano in ufficio due anni e possono essere riconfermati.

Il Capo di divisione ha pure le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 30.

La Commissione è convocata per disposizione del presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascheduna adunanza.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di cinque Commissari. In caso di parità di voti, prevale il partito per il quale abbia votato il presidente.

Quando la Commissione non sia stata presieduta dal Ministro, le deliberazioni non sono esecutive prima che egli le abbia munite del suo visto.

Art. 31.

La Commissione compila due ruoli di merito: uno per gl' impiegati promovibili al grado di prefetto o di direttore generale, l'altro per quelli promovibili al grado di capo di divisione, di consigliere delegato e d'ispettore generale.

Per la scelta degl'impiegati da designare come promovibili al grado di prefetto, la Commissione dovrà esaminare altresì se i promovendi, oltre i titoli prescritti dall'articolo 25, posseggano tutti gli altri requisiti indispensabili per poter esercitare autorevolmente le funzioni di capo politico di una provincia.

Gl'impiegati sono iscritti dalla Commissione nei ruoli di merito, a seconda dei titoli prevalenti, dei quali sono forniti.

I ruoli di merito debbono essere riveduti una volta l'anno, nel mese di dicembre.

Gl'impiegati iscritti nei ruoli potranno essere successivamente cancellati o classificati in modo diverso, e quelli già esclusi potranno essere iscritti quando abbiano acquistato i titoli necessari.

I motivi delle iscrizioni, cancellazioni o mutamenti di classificazione, debbono essere sempre esposti, in sunto, nei processi verbali.

Art. 32.

I concorsi per le promozioni prescritti dall'articolo 26, debbono essere indetti per il numero dei posti che si sogliono rendere vacanti in un biennio nel personale della carriera amministrativa ed in un triennio in quello di ragioneria e d'ordine.

Art. 33.

Hanno diritto di concorrere agli esami, nella rispettiva categoria, i segretari, i computisti e gli ufficiali d'ordine di 1ª classe.

In caso di scarsità di concorrenti, potrà esservi ammessa, con decreto del Ministro, una parte di quelli della seconda classe, con che il numero totale dei concorrenti delle due classi non sia maggiore del doppio dei posti messi a concorso.

Le ammissioni parziali dovranno inoltre essere regolate in modo da comprendere fra gli ammessi tutti gl'impiegati della seconda classe entrati in carriera in seguito ad unico esame di ammissione.

Art. 34.

Con decreto del Ministro, su conforme parere della Commissione, di cui all'articolo 42, potranno essere esclusi dal concorso gl' impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per due mesi.

Art. 35.

Sono applicabili agli esami di promozione le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16.

Per la promozione da ufficiale d'ordine ad archivista le prove scritte debbono essere tre e si danno sulle materie a ciò indicate dal programma.

La Commissione esaminatrice è costituita da un capo di divisione od ispettore generale del Ministero dell'Interno, presidente; da un capo archivista degli archivi di Stato, da un professore di lettere dell'insegnamento secondario e da un direttore degli uffici d'ordine dello stesso Ministero. Un impiegato dell'Amministrazione centrale esercita le funzioni di segretario.

Art. 36.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati esclusivamente per ordine di punti, senza distinzione della classe alla quale appartengono in carriera.

A parità di punti ha la precedenza quello che da più lungo tempo abbia prestato servizio utile a pensione: a parità di titolo, quanto alla durata del servizio, ha la precedenza l'impiegato di classe superiore,

ed a parità di classe, il più anziano, secondo le disposizioni del capitolo IV.

Art. 37.

È in facoltà del Ministro, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 42, di proporre per la promozione i concorrenti che abbiano ottenuto uguale numero di punti dell'ultimo dei vincitori del concorso purchè i proposti, nell'esercizio delle attribuzioni del proprio grado, siano stati giudicati ottimi, per capacità, operosità e condotta.

Art. 38.

Nonostante il risultato degli esami, potrà essere ritardata la promozione degli impiegati che si siano mostrati negligenti nell'adempimento dei propri doveri o che siano stati puniti, nell'anno, con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per due mesi, ovvero che si trovino sottoposti a procedimento penale, per reato che potrebbe far loro perdere il diritto all'elettorato politico.

La disposizione per la quale verrebbe a ritardarsi la promozione dell'impiegato deve essere data con decreto del Ministro, da registrarsi alla Corte dei conti sopra conforme parere della Commissione, di cui all'articolo 42, la quale dovrà tenere presenti le deduzioni date in iscritto dall'interessato.

Art. 39.

Gl'impiegati di seconda e terza categoria che abbiano acquistato i titoli richiesti dal numero 3 del primo capoverso dell'articolo 7, per l'ammissione agli impieghi di categoria superiore alla propria, potranno essere ammessi agli esami di promozione di cui all'articolo 26, nella categoria per la quale hanno acquistato il titolo di ammissione, purchè si trovino, quanto alla misura dello stipendio ed al numero degli anni di servizio prestati nell' Amministrazione dell'Interno, in condizioni non inferiori a quelle degli impiegati che già appartengono alla categoria medesima, che sono ammessi all'esame.

Riconosciuti vincitori del concorso, saranno classificati, insieme agli altri, con le norme stabilite dal l'articolo 36.

A parità di tutti gli altri titoli, saranno collocati dopo di quelli che già appartenevano alla categoria superiore.

Conseguito l'avanzamento per esame, rimarranno definitivamente iscritti nella categoria anzidetta.

Art. 40.

Gl'impiegati dell'Amministrazione centrale che hanno grado inferiore a quello di capo sezione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, e di archivista nella carriera d'ordine, e quelli di egual grado nell'Amministrazione provinciale, non possono essere promossi di grado e di classe prima che siano decorsi due anni dall'ultima promozione conseguita. Questa disposizione non è applicabile alle promozioni che, giusta l'articolo 26 del presente decreto, debbono essere conferite in seguito ad esame.

Art. 41.

Per motivi di servizio possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascedun grado e ciascheduna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Si possono nominare altresì reggenti di grado, con stipendio minore di quello normale, purchè nel grado vi sia il posto vacante.

Art. 42.

Salvo le disposizioni degli articoli 29 e 35, ed eccettuate le promozioni di classe dei Prefetti, tutte le altre debbono essere conferite previa designazione fatta da una Commissione centrale, istituita permanentemente nel Ministero dell'Interno.

Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato per lo stesso Ministero, o da chi ne fa le veci, ed è costituita dai direttori generali, dal capo della divisione del personale amministrativo e da due capi di divisione od ispettori generali del Ministero stesso, designati, di volta in volta, dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato.

Un impiegato della divisione del personale amministrativo eserciterà le funzioni di segretario.

Sono applicabili a questa Commissione le disposizioni dell'articolo 30.

Capitolo VI.

Personale del Ministero

—

Art. 43.

Gl'impiegati che abbiano conseguito nell'Amministrazione provinciale i gradi di segretario e di computista di terza classe, potranno essere trasferiti nell'Amministrazione centrale, con le norme stabilite dal presente decreto.

Gli ufficiali d'ordine di seconda classe per l'Amministrazione centrale potranno essere scelti fra quelli dell'Amministrazione provinciale, ovvero fra gli scrivani promovibili, giusta le disposizioni dell' articolo

Art. 44.

Ai posti che si renderanno vacanti nel personale dei primi segretari di 2ª classe, si provvederà, per quattro quinti, mediante scelta fra gl'impiegati di prima categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale, che nell'ultima sessione di esami per la

promozione al grado di primo segretario e di consigliere siano stati dichiarati vincitori del concorso con maggior numero di voti e secondo l'ordine dei medesimi.

L'altro quinto potrà essere conferito, a scelta del Ministro, a consiglieri di prefettura di quarta classe od a segretari promovibili a quel grado.

Art. 45.

Alle vacanze che si verificano nel personale dei segretari del Ministero, si provvederà per quattro quinti mediante scelta fra i segretari di terza classe dell'Amministrazione provinciale, seguendo l'ordine dei concorsi di ammissione in carriera, con che i prescelti abbiano riportato non meno di nove decimi del massimo di voti nell' esame di ammissione.

L'altro quinto potrà essere conferito, a scelta del Ministro, a segretari dell'Amministrazione provinciale.

Art. 46.

Con le stesse norme dei precedenti articoli 44 e 45 i posti di ragioniere di terza classe e quelli di computista di seconda classe del Ministero, si conferiranno rispettivamente ai ragionieri di quinta classe od ai computisti promovibili a quel grado ed ai computisti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 47.

Per ragione di servizio e di disciplina, od anche in seguito a domanda, gl' impiegati potranno essere trasferiti dall'Amministrazione centrale alla provinciale e da questa in quella, osservate sempre le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46.

Nessun' impiegato di prima e di seconda categoria potrà essere trasferito dall'Amministrazione provinciale nella centrale con grado inferiore a quello di capo di divisione o d'ispettore generale, se prima non abbia prestato servizio, per 4 anni almeno, presso un ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di Commissariato distrettuale.

Art. 48.

Gl'impiegati che dall'Amministrazione provinciale sono trasferiti nella centrale, debbono essere qualificati ottimi per capacità e per condotta.

Art. 49.

Il trasferimento da una ad altra delle due Amministrazioni degli impiegati che hanno o conseguono, col passaggio, il grado di capo di divisione, di consigliere delegato e di ispettore generale, dovrà essere fatto previo parere della Commissione di cui all'articolo 29.

Per il trasferimento di quelli che hanno grado inferiore è necessario il parere della Commissione di cui all'articolo 42.

Art. 50.

Per i trasferimenti che, giusta le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 sono fatti per scelta del Ministro, la Commissione deve limitarsi ad esaminare se si oppongano ragioni d'incompatibilità o di condotta e se l'impiegato prescelto si trovi, quanto al servizio, nelle condizioni stabilite dall'articolo 47.

Art. 51.

L'impiegato che passa da una ad altra Amministrazione, conserva la propria anzianità.

CAPITOLO VII.

Cambi di Amministrazione

Art. 52.

Nei gradi inferiori a quello di capo di divisione, di consigliere delegato e d'ispettore generale, è consentito agli impiegati di passare da una ad altra delle varie Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due impiegati forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera e che siano provveduti di eguale stipendio.

Il provvedimento dovrà essere dato previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 42, in quanto esso possa interessare gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale.

Le disposizioni del presente decreto non modificano quelle vigenti circa il personale della segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 53.

L'impiegato che per effetto delle disposizioni del precedente articolo passi nei ruoli dell'Amministrazione centrale o provinciale, conserva, in massima, la sua anzianità; ma non potrà, per effetto di essa, occupare nei ruoli un posto più vantaggioso di quello occupato dall'impiegato col quale fece il cambio.

Art. 54.

Il trasferimento d'impiegati da altre Amministrazioni dello Stato nell'Amministrazione centrale o provinciale dell'Interno, non potrà essere consentito se non con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 52 e 53 del presente decreto.

CAPITOLO VIII.

Disciplina

Art. 55.

I provvedimenti ai quali si riferiscono le disposizioni degli articoli 11 e 12 del Regolamento approvato

con Regio decreto 5 settembre 1895 n. 603 per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70, e le pene disciplinari in genere superiori alla sospensione dalle funzioni per un mese, o per termine minore con perdita di anzianità, non potranno essere decretati se non previo parere della Commissione di cui all'articolo 29 a carico dei capi di divisione, dei consiglieri delegati e degli ispettori generali; ed a carico degli impiegati di grado inferiore, se non previo parere della Commissione di cui all'articolo 42.

Le Commissioni non potranno deliberare se non decorso il termine dato all'impiegato per presentare in iscritto le sue deduzioni.

Capitolo IX.

Disposizioni generali

—

Art. 56.

Si provvederà mediante decreto Reale alle nomine, alle promozioni di classe, alle destinazioni ed ai traslocamenti dei prefetti alle prime nomine ad impiego stabile ed alle successive promozioni di grado di tutti gli altri impiegati, alle nomine dei direttori generali, dei capi di divisione, consiglieri delegati, ispettori generali, sottoprefetti, capi di sezione ed ispettori di ragioneria, ai trasferimenti degli impiegati da una ad altra Amministrazione.

Oltre quanto è stabilito da disposizioni speciali, si provvederà con decreto del Ministro alle nomine degli alunni, alle promozioni di classe, alle destinazioni ed ai traslocamenti di tutti gl'impiegati di grado inferiore a quello di prefetto.

Tutti i decreti Reali, nonchè i decreti Ministeriali di nomine e promozioni, dovranno essere registrati alla Corte dei conti.

Art. 57.

I ruoli di anzianità dovranno essere pubblicati a stampa, in ogni anno, nel mese di gennaio, dandosene avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati iscritti potranno ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della propria posizione di anzianità.

Nessun ricorso potrà essere ammesso dopo il decorrimento del termine anzidetto.

Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, giusta le leggi vigenti.

Art. 58.

L'ufficio d'impiegato dell'Amministrazione centrale e provinciale dell' Interno è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, impiego o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altro ufficio, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Gl'impiegati potranno essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del Ministro, concessa caso per caso.

Capitolo X.

Disposizioni transitorie

—

Art. 59.

Il segretario con le funzioni di bibliotecario, nominato in forza del Nostro decreto del 15 gennaio 1893 n. 10, dovrà essere iscritto nel ruolo del Ministero.

Su proposta della Commissione, di cui all'articolo 42, egli potrà essere promosso al grado superiore, dopo che avranno conseguita la promozione i segretari che alla pubblicazione del presente decreto abbiano diritto acquisito allo stesso avanzamento e potrà conseguire ulteriori avanzamenti, per anzianità, fino al grado retribuito con stipendio di L. 5000.

Nessuna promozione potrà essergli concessa, anche quando egli fosse il più anziano del grado o della classe, ad intervallo minore di tre anni, senza che per questo si ritardi la promozione degli altri impiegati entrati in carriera per via di esami.

Art. 60.

Rimangono in vigore le disposizioni transitorie date con gli articoli 4 del R. decreto 18 novembre 1893 n. 650, 3 del R. decreto 5 ottobre 1896 n. 451, 16 del R. decreto 6 dicembre 1896 n. 535 e col Nostro decreto del 6 di questo mese n. 394.

Art. 61.

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 25 del presente decreto non sono applicabili agli impiegati entrati in carriera anteriormente al 1876.

Art. 62.

È abrogata ogni altra disposizione relativa alla carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno o che sia contraria a quella del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cogne, addì 13 agosto 1897.

UMBERTO.

Rudinì.

Visto, *Il Guardasigilli:* Rudinì.

TABELLA
(Articolo 2 del Regolamento)

CATEGORIE	AMMINISTRAZIONE CENTRALE		AMMINISTAZIONE PROVINCIALE		STIPENDI
	GRADI E TITOLI	Classe	GRADI E TITOLI	Classe	
I. Carriera amministrativa	. . . .	. . .	Prefetto	1	12,000
	. . . .	. . .	Id.	2	10,000
	Direttore Generale	unica	Id.	3	9,000
	Capo di divisione - Ispettore Generale . .	1	Consigliere delegato	1	7,000
	Id. id. id. . .	2	Id. id.	2	6,000
	Capo di sezione	1	Consigliere - Sotto Prefetto	1	5,000
	Id. id.	2	Id. id.	2	4,500
	Primo Segretario	1	Id. id.	3	4,000
	Id. id.	2	Consigliere - Commissario Distrettuale . .	4	3,500
	Segretario	1	Segretario	1	3,000
	Id.	2	Id.	2	2,500
	Id.	3	Id.	3	2,000
	. . . .	. . .	Sotto Segretario	unica	1,500
	. . . .	. . .	Alunno	. . .	. . . .
II. Carriera di ragioneria	Direttore Capo di ragioneria	unica	. . . .	. . .	6,000
	Capo di sezione - Ispettore di ragioneria . .	1	Ragioniere	1	5,000
	Id. id. . .	2	Id.	2	4,500
	Ragioniere	1	Id	3	4,000
	Id.	2	Id.	4	3,500
	Id.	3	Id.	5	3,000
	Computista	1	Computista	1	2,500
	Id.	2	Id.	2	2,000
	. . . .	. . .	Id.	3	1,500
	. . . .	. . .	Alunno	. . .	. . . .
III. Carriera d'ordine	Direttore degli uffici d'ordine	unica	. . . .	. . .	4,000
	Archivista	1	Archivista	1	3,500
	Id.	2	Id.	2	3,000
	Id.	3	Id.	3	2,500
	Ufficiale d'ordine	1	Ufficiale d'ordine	1	2,000
	Id. id.	2	Id. id.	2	1,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro: RUDINÌ.

Il Numero **421** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - testo unico approvato con R. decreto numero 4758 del 14 luglio 1887 - modificata dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5175 e 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge del 28 giugno 1897 n. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il R. decreto 4 marzo 1855 con cui si affida agli ufficiali ed impiegati del genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e fabbricati della marina militare:

Visti i Regi decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869 e 5 luglio 1882, coi quali furono istituite le direzioni straordinarie del genio militare per la R. marina di Spezia, Venezia e Taranto, e fu stabilito il personale per le medesime;

Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1884, che stabilisce le norme per il servizio delle direzioni straordinarie del genio militare per il servizio della R. marina;

Visto il Nostro decreto 28 agosto 1896, che trasforma la sottodirezione del genio di Maddalena in ufficio del genio autonomo alla dipendenza del Ministero della marina;

Visti i Nostri decreti 22 luglio 1897 n. 357 e n. 366 sull'ordinamento dell'arma del genio e sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro decreto 11 agosto 1897 n. 395 sulla circoscrizione territoriale militare per i servizi vari del R. esercito;

Considerato che col R. decreto n. 503 del 6 novembre 1894, stato abrogato dalla citata legge del 28 giugno 1897, alle direzioni straordinarie per la R. marina di Spezia, Venezia e Taranto furono sostituite nelle stesse piazze le direzioni promiscue del genio per la guerra e la marina;

Considerato che col nuovo ordinamento e colla nuova circoscrizione territoriale si è provveduto al servizio del Genio nelle piazze stesse esclusivamente per l'Amministrazione della guerra;

Vista perciò la necessità di provvedere al servizio della marina nelle piazze di Spezia, Venezia e Taranto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle piazze di Spezia e di Taranto sono ricostituite le antiche direzioni del Genio pel servizio della R. marina alla diretta dipendenza del Ministero della Marina e colla denominazione di «Direzioni autonome del Genio per la R. marina».

Art. 2.

L'ufficio autonomo del genio militare di Maddalena è esonerato dal servizio per il R. esercito e funziona esclusivamente per i lavori della R. marina con la denominazione di « Ufficio autonomo del Genio per la R. marina ».

Art. 3.

Nella piazza di Venezia per i lavori della R. marina è istituito un ufficio autonomo del Genio per la R. marina a similitudine di quello indicato al precedente articolo 2 e retto con le stesse norme.

Art. 4.

Al servizio delle direzioni autonome per la R. marina di Spezia e di Taranto e degli uffici autonomi di Maddalena e di Venezia sarà provveduto con personale del Genio militare che il Ministero della guerra terrà a disposizione della R. marina nei limiti dei precitati decreti 7 febbraio 1869, 5 luglio 1882 e 28 agosto 1896. Questo personale si intenderà in eccedenza ai quadri organici del R. esercito, e le spese per le competenze ad esso dovute saranno a carico del bilancio della marina.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° ottobre 1897.

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei suaccennati RR. decreti 18 agosto 1861, 7 febbraio 1869, 5 luglio 1882, 11 dicembre 1884 e 28 agosto 1896 in quanto possono applicarsi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.
B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli*: E. GIANTURCO.

Il Numero **CCLXXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento in data 25 gennaio 1849 del sac. Antonio Passalacqua Grillo, che lasciò erede un

Collegio di studi da fondarsi in Roccavaldina, dopo un decennio, coi redditi delle sue sostanze;

Riconosciuta la impossibilità, dopo varî tentativi rimasti infruttuosi, di adempiere, nella sua totalità, i desideri del testatore;

Veduta la domanda del Comune di Roccavaldina diretta ad ottenere che le rendite del lascito suddetto vengano amministrate direttamente dal Comune, con bilancio separato, e vengano destinate al mantenimento di una scuola elementare maschile di grado superiore;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Veduto che il Comune ha pienamente soddisfatte le condizioni poste all'accoglimento della sua istanza, mantenendo a proprie spese nel capoluogo due scuole maschili ed una femminile di grado inferiore, e nella borgata Torregrotta due scuole uniche, una per i maschi e l'altra per le femmine;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico di Messina del 15 marzo 1897;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione del lascito Passalacqua Grillo è affidata al Comune di Roccavaldina con bilancio e patrimonio separato.

Art. 2.

Coi redditi del suddetto lascito, dal Comune dovrà provvedersi alla istituzione di una classe di quarta e quinta elementare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1897.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: E. GIANTURCO.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5475, e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro decreto in data 16 giugno 1895, che istituiva dodici comandi locali d'artiglieria;

Visto il Nostro decreto in data 22 luglio 1897 n. 356, per l'ordinamento dell'arma d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° ottobre 1897 sono soppressi i dodici comandi locali d'artiglieria.

Art. 2.

Per la stessa data sono istituiti:

a) due nuove compagnie d'artiglieria da costa;

b) due uffici d'amministrazione, l'uno per le brigate d'artiglieria da costa, l'altro per le brigate d'artiglieria da fortezza e le compagnie operai d'artiglieria.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475 e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visti i Nostri decreti 22 luglio n. 366, e 11 agosto 1897 n. 395, sulla circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il Nostro decreto 22 luglio n. 359 sull'ordinamento della giustizia militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali è determinata come segue a datare dal 1° gennaio 1898:

Numero	TRIBUNALI	DIVISIONI SULLE QUALI SI ESTENDE LA GIURISDIZIONE DI CIASCUN TRIBUNALE
		Tribunali militari territoriali.
1	Torino . .	Per le div. militari di Torino e Novara.
2	Alessandria	» » Alessandria e Cuneo.
3	Milano . .	» » Milano e Brescia.
4	Genova . .	» » Genova e Piacenza.
5	Venezia .	» » Padova e Verona.
6	Bologna .	» » Bologna e Ravenna.
7	Ancona .	» » Ancona e Chieti.
8	Firenze.	» » Firenze e Livorno.
9	Roma . .	» » Roma e Perugia.
10	Napoli . .	» » Napoli e Salerno.
11	Bari . . .	» » Bari.
12	Palermo .	» » Palermo.
13	Messina .	» » Messina e Catanzaro.
14	Cagliari .	» » Cagliari.
		Tribunali militari speciali.
1	Torino . .	Per le div. militari di Torino e Novara.
2	Alessandria	» » Alessandria e Cuneo.
3	Milano . .	» » Milano e Brescia.
4	Genova . .	» » Genova e Piacenza.
5	Venezia. .	» » Padova e Verona.
6	Bologna .	» » Bologna e Ravenna.
7	Ancona. .	» » Ancona e Chieti.
8	Firenze. .	» » Firenze e Livorno.
9	Roma . .	» » Roma, Perugia e Cagliari.
10	Napoli . .	» » Napoli e Salerno.
11	Bari . . .	» » Bari e Catanzaro.
12	Palermo .	» » Palermo e Messina.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra – testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 – modificata dalle leggi del 24 giugno 1888 n. 5475 e del 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge n. 225, in data 28 giugno 1897, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto l'art. 2 del R. decreto n. 364 in data 22 luglio 1897, riflettente gli stabilimenti d'artiglieria e del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1897-98, il numero degli stabilimenti d'artiglieria e del genio è determinato come segue:

quattro fabbriche d'armi;
due arsenali di costruzione;
due laboratori pirotecnici;
un laboratorio di precisione;
due polverifici;
tre officine di costruzione d'artiglieria;
una officina di costruzione del genio.

Art. 2.

Le attuali fonderie assumono la denominazione di *officine di costruzione d'artiglieria.*

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — testo unico approvato con R. decreto del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5475 e 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro decreto in data 22 luglio 1897 n. 357, per l'ordinamento dell'arma del genio;

Visto il Nostro decreto in data 7 marzo 1895, relativo alle attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I due ispettorati del genio sono denominati:
Ispettorato delle truppe del genio;
Ispettorato delle costruzioni del genio.

Art. 2.

Le attribuzioni degli ispettori del genio sono determinate dall'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore a datare dal 1° ottobre 1897.

Il Nostro Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — testo unico approvato con R. decreto del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5475 e 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, che modifica le leggi sopraindicate;

Visto il Nostro decreto in data 22 luglio 1897 n. 356, per l'ordinamento dell'arma d'artiglieria;

Visto il Nostro decreto in data 7 marzo 1895 relativo alle attribuzioni degli ispettori d'artiglieria e del genio, e del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I quattro ispettorati d'artiglieria sono denominati:

Ispettorato d'artiglieria da campagna;
Ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza;
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;
Ispettorato delle armi e dei materiali dei corpi.

Art. 2.

Le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, nonchè quelle del direttore superiore delle esperienze d'artiglieria, sono determinate dall'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto andranno in vigore a datare dal 1° ottobre 1897.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — testo unico approvato con R. decreto n. 4758 del 14 luglio 1887 — modificata dalle leggi 24 giugno 1888 n. 5475 e 18 febbraio 1892 n. 47;

Vista la legge 28 giugno 1897 n. 225, la quale modifica le leggi sopraindicate;

Visti i Nostri decreti 22 luglio 1897 n. 357 e n. 366, sull'ordinamento dell'arma del Genio e sulla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Nostro decreto 11 agosto 1897 n. 395, sulla circoscrizione territoriale militare per i varî servizi del Regio esercito;

Visto il R. decreto 21 novembre 1865, col quale venne istituito un Consiglio d'Amministrazione presso ciascuna direzione del Genio;

Ritenuta la convenienza di dare autonomia tecnica ed amministrativa a talune sottodirezioni del genio, in conformità di quanto è stabilito per le direzioni di detta arma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto e Messina hanno autonomia tecnica ed amministrativa, e sono alla diretta dipendenza dei rispettivi comandi del genio.

Art. 2.

Presso ciascuna delle sottodirezioni del genio sopraindicate è istituito un Consiglio d'amministrazione composto del sottodirettore, presidente, di un ufficiale addetto, membro, e di un ragioniere geometra, parimenti addetto alla sottodirezione, relatore.

Un altro ragioniere geometra della stessa sottodirezione disimpegnerà le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 3.

Ad ognuno dei sopraccennati Consigli d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per gli analoghi Consigli presso le Direzioni del Genio, col precitato R. decreto 21 novembre 1865.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto saranno mandate ad affetto a datare dal 1° ottobre 1897.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Chievo, addì 15 settembre 1897.

UMBERTO.

PELLOUX.

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ai posti di aiutante ragioniere d'artiglieria

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina di n. 15 aiutanti ragionieri d'artiglieria con lo stipendio annuo di lire 1500.

2. Potranno prendere parte a siffatto concorso i sottufficiali d'artiglieria in servizio attivo, i quali abbiano già compiuto, o compiano nell'anno in corso, gli 8 anni di servizio sotto le armi, ed individui non militari; questi ultimi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere regnicoli;

b) avere soddisfatto all'obbligo di leva, vale a dire essere assegnato alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato se di 1ª categoria;

c) avere buona condotta;

d) non avere oltrepassato l'età di 26 anni all'epoca della pubblicazione dell'avviso di concorso;

e) avere l'idoneità fisica al servizio militare;

f) avere ottenuto la licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. Il terzo dei posti pei quali è indetto il concorso è riservato ai sottufficiali d'artiglieria di cui sopra è cenno, e gli altri due terzi ai concorrenti borghesi.

4. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero non più tardi del 1° novembre p. v., per mezzo del comandante del corpo se sottufficiali, e per mezzo dei distretti militari se borghesi, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da lire una, indicanti il casato, nome, figliazione e recapito domiciliare del concorrente, e la località dove desiderano subire l'esame scritto.

Non si terrà alcun conto delle domande che non saranno presentate in tempo utile, o che perverranno al Ministero direttamente.

5. Le domande dei sottufficiali d'artiglieria in servizio effettivo, dovranno essere corredate della copia del foglio matricolare e caratteristico, e del parere del rispettivo comandante di corpo circa la idoneità del candidato all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità militari, sia per istruzione.

Quelle degli altri concorrenti saranno corredate dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato di avere soddisfatto all'obbligo di leva;

c) certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e certificato di penalità del tribunale circondariale, rilasciati da non più di tre mesi;

d) diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico;

e) certificato di un medico militare, designato dal comando del distretto, constatante che il concorrente ha l'idoneità fisica per l'ammissione al servizio militare.

6. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami coloro che vi saranno ammessi, e con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a quelli le cui domande non fossero accettate.

7. Gli esami saranno orali e per iscritto in base all'indice ed ai programmi che fanno seguito alla presente Circolare. Gli esami in iscritto precederanno gli orali e verranno dati entro il mese di dicembre presso le Direzioni d'artiglieria in Torino - Alessandria - Genova - Piacenza - Verona - Mantova - Venezia - Ancona - Spezia - Roma - Maddalena - Napoli - Taranto - Messina.

8. Agli esami orali, che verranno dati in Roma presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportato la voluta idoneità negli esami scritti.

Essi verranno in tempo avvertiti del giorno in cui questi avranno principio, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove in iscritto.

9. Il risultato definitivo del concorso verrà a suo tempo notificato ai singoli candidati per mezzo degli stessi comandi a cui avranno presentata la loro domanda, in un colla restituzione dei documenti a quei concorrenti che non saranno nominati.

10. I primi 15 classificati idonei tra sottufficiali e borghesi saranno chiamati a coprire i posti disponibili o che si facessero in seguito vacanti, nella proporzione indicata al n. 3 della presente Circolare; e gli altri sebbene dichiarati idonei, non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

11. I concorrenti dovranno essere posti in avvertenza che qualora vengano nominati all'impiego per cui concorsero, non potranno invocare a loro favore le leggi esistenti sulle pensioni, ma soltanto le nuove norme che regolano la Cassa di previdenza.

Roma, 23 settembre 1897.

Pel Ministro
AFAN DE RIVERA.

INDICE *degli esami, loro durata, coefficienti e programmi per la nomina ad* aiutante ragioniere d'artiglieria.

MATERIE sulle quali versano gli esami	Se l'esame è scritto od orale	Durata degli esami (ore)	Coefficiente di importanza	Numero del programma
Composizione italiana . . .	Scritto	4	50	1
Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato . . . . Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione militare.	Verbale	1/2	25	2
Contabilità col metodo delle scritture per bilancio . .	Scritto Verbale	3 1/2	25	3

Annotazioni. — Il coefficiente di importanza per la contabilità col metodo delle scritture per bilancio è unico, per l'esame scritto e per l'orale. Nell'assegnare il punto di merito definitivo di questa materia si terrà perciò conto dell'uno e dell'altro esame.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana

—

I candidati svolgeranno un tema su argomento determinato. Nello emettere il voto di classificazione, la Commissione dovrà tener conto del maggiore o minore svolgimento, della corrispondenza delle idee svolte al concetto fondamentale della spontaneità e della chiarezza dello stile, e della proprietà della lingua.

PROGRAMMA N. 2.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato

Nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione militare

—

1. Beni dello Stato — Demanio pubblico — Inventario dei beni del demanio — Beni patrimoniali — immobili — mobili — disponibili e non disponibili — fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico — Licitazioni e trattative private — Servizi ad economia — Incanti pubblici — varie forme — procedimento.

3. Bilancio di previsione — suo scopo — sua forma — parte ordinaria — parte straordinaria.

4. Delle entrate — da chi sono amministrate — suoi stadi — accertamento — riscossione — versamento — Debito pubblico consolidato o fluttuante — Sistemi in uso per la emissione dei prestiti — come si estinguono.

5. Buoni del tesoro — limite — pratiche per la emissione — girate — riscossioni — prescrizione — smarrimento — rinnovazione.

6. Delle spese — impegno — liquidazione — pagamento — incumbenti relativi — Mandati diretti individuali e collettivi

— a disposizione — di anticipazione — Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio — Rendiconto generale consuntivo — Anno finanziario — sua materia — sue fasi

8. Ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato — Ministeri — Servizi principali di cadun Ministero — Direzioni generali — Intendenza di finanza — Delegazione del tesoro.

9. Cenno sulle principali amministrazioni economiche pubbliche — Comuni — Provincie — Opere pie — Camera di commercio — Comizi agrari — Casse di risparmio — Casse postali — Monti di pietà — Casse di pensioni e di previdenza.

10. Ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra. — Direzioni generali e servizi principali di ciascuna — Cenno sommario sullo scompartimento militare territoriale del Regno ed ordinamento dei servizi di artiglieria — del genio — di commissariato — di sanità.

PROGRAMMA N. 3.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio

1. Cosa si intende per commercio — Atti commerciali — Libri di commercio — Associazione commerciale in partecipazione — di mutua assicurazione.

2. Sistemi di scrittura più usati — partita semplice — partita doppia comune — partita doppia a metodo logismografico — Libri necessari alla partita doppia comune — Libri ausiliari.

3. Mezzi di cambio — Cambiali — requisiti — girata — accettazione — avallo — dei duplicati e delle copie — scadenza — pagamento — protesto — rivalsa — cambiali false — cambiali smarrite — Assegno bancario (cheek) — Fedi di credito — Vaglia bancari.

4. Metodo di scritturazione dei conti generali — Merci generali — Cassa — effetti a ricevere — effetti a pagare — profitti e perdite.

5. Conti personali — Conti sintetici ed analitici — semplici e reciproci — Società — varie specie — Società in nome collettivo — in accomandita — anonima — amministratori — Liquidazione delle società.

6. Contratti di compra e vendita — copia commissioni — nota di vendita — quietanze — mutuo — pegno — Contratto di assicurazione — di trasporto — di noleggio — Contratto di rendita vitalizia.

7. Chiusura delle scritture in partita doppia comune — Bilancio di verificazione — Bilancio di apertura — di chiusura — modello di bilancio.

8. Istituzione ed ordinamento delle aziende — Ricognizione e valutazione delle sostanze — Inventario.

9. Modo di tenere il giornale ed il libro mastro — Modo di correggere le scritturazioni errate.

10. Contabilità di una società anonima — di una società industriale — Cooperative.

11. Applicazioni aritmetiche mediante esempi pratici e questioni relative alla contabilità.

N. B. — Con queste applicazioni i candidati dovranno dare prova di conoscere completamente l'aritmetica e le sue applicazioni.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Conservatorio di S. Giov. Battista in Pistoia

AVVISO DI CONCORSO

È aperto il concorso ad un posto gratuito vacante in questo R. Conservatorio.

Art. 1. Il conferimento del posto appartiene al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2. Il termine per concorrervi scade il 10 ottobre p. v.

Art. 3. Le istanze saranno intitolate al Ministro della pubblica istruzione e presentate o inviate all'Operaio.

Art. 4. Saranno ammissibili nel Conservatorio le fanciulle di età non inferiore ai 7 e non superiore ai 17 anni, appartenenti a famiglie di ristrette condizioni economiche.

Art. 5. Le concorrenti verranno, con deliberazione motivata della Commissione Amministrativa del R. Conservatorio, disposte in ordine di merito, tenendo speciale conto:

1° Delle condizioni economiche delle famiglie.

2° Dei servizii resi dai parenti delle concorrenti allo Stato, nella magistratura, nello insegnamento, nelle Amministrazioni pubbliche o nella milizia.

Questa deliberazione verrà, a cura dell'Operaio, rimessa al Ministero.

Art. 6. Alle domande devono essere uniti:

a) Certificato di nascita debitamente legalizzato;

b) Certificato di subita vaccinazione e di sviluppo del vaiuolo arabo.

c) Stato di famiglia.

d) Documenti legali che dimostrino le condizioni economiche, disagiate delle famiglie delle concorrenti.

e) Documenti legali comprovanti le benemerenze e i servizi resi allo Stato dai parenti delle concorrenti.

Art. 7. Saranno a carico delle famiglie.

a) Il corredo nella qualità e quantità degli oggetti determinati dal regolamento interno;

b) Il mantenimento del corredo e le spese che non sieno quelle di vitto, alloggio e servizio.

Art. 8. Le concorrenti e le loro famiglie sono sottoposte alle norme del regolamento interno dell'istituto.

Pistoia, 13 settembre 1897.

L'operaio
ROSPIGLIOSI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In Russia hanno fatto ottima impressione i brindisi scambiati a Budapest fra gli Imperatori d'Austria-Ungheria e di Germania. I giornali dicono che quei brindisi sono il complemento di quelli di Peterhof e consolidano in modo definitivo la pace mondiale.

« Il consolidamento della triplice alleanza, scrivono le ufficiose *Novosti*, che fu reso evidente nei brindisi di Budapest non possono inquietare nessuno, dacchè è oramai chiaro come la luce del sole che il còmpito precipuo di questa alleanza è la conservazione della pace. Mai la ferma risoluzione delle grandi Potenze di mantenere la pace è stata manifestata in modo così splendido come ora.

« Nella persona dell'Imperatore Francesco Giuseppe, l'Europa possiede il più zelante e più convinto difensore della pace. Ora è più che mai certo che il Concerto europeo continuerà ad esistere e che nella coscienza della sua forza e della sua solidarietà tutelerà gl'interessi d'Europa.

Il *Novoje Wremja* elogia il tatto politico e la sapienza dei brindisi e dice che si può salutare con gioia l'esistenza della triplice come della duplice, perocchè e l'una e l'altra sono grandi garanzie per il mantenimento della pace.

Il *Globe*, di Londra, fa un paragone tra la questione di Tunisi e quella d'Egitto e dice che la Francia non ha mantenuto la sua promessa e che ciò non ostante, l'Inghilterra ha ceduto.

« Ed ora, prosegue il *Globe*, è la volta della Francia di farci delle concessioni in Egitto e di astenersi da quelle molestie che ci ha fatto subire per tanti anni.

« Certo, la Tunisia è un compenso più che sufficiente per gli interessi di puro sentimento che la Francia si imagina di possedere ancora sul Nilo.

« Noi le abbiamo fatto delle concessioni su tutti i punti importanti, perchè domina in Inghilterra un sentimento generale di simpatia per i nostri vicini, ma perchè un accordo cordiale si operi, bisogna che essa indichi quali concessioni è disposta ad accordarci, senza di che nessun accordo sarà possibile ».

* * *

Il generalissimo dell'esercito britannico, Wolseley, ricevendo una deputazione di borghesi della città di Glasgow, ha pronunziato un discorso che suona, in sostanza, come appresso:

« Qualche anno fa la posizione della Granbretagna era realmente pericolosa. L'Impero si era esteso in tutte le direzioni, e la nostra marina, come il nostro esercito, erano troppo deboli per tutelare degli interessi sì formidabilmente e sì rapidamente cresciuti.

« La marina è stata posta all'altezza del suo còmpito; essa fu rinforzata e perfezionata. Ma che cosa si è fatto per l'esercito? Durante un quarto di secolo le nostre responsabilità aumentavano tutti i giorni e non si è aggiunto che un solo ed unico battaglione all'esercito! È tempo che il popolo inglese acquisti la coscienza dell'insufficienza della sua difesa militare. Ed è nella speranza di renderlo attento alla nostra debolezza che parlo così apertamente.

« Noi siamo la Nazione più pacifica del mondo, eppure il nostro esercito sta sempre guerreggiando su qualche punto della terra. Esso deve essere costantemente pronto all'azione. Esso è necessario per respingere un'invasione, difendere le nostre stazioni di carbone e proteggere i nostri possedimenti d'oltre mare. Bisogna che gli si diano i mezzi per compiere tutti i suoi doveri, in ogni tempo ».

* * *

Si ha per telegrafo da Madrid 27 settembre:

Il generale Woodford, Ambasciatore degli Stati Uniti, intervistato da un giornalista, gli dichiarò non essere vero che gli Stati Uniti abbiano inviato un *ultimatum* alla Spagna per la questione di Cuba. Il generale Woodford soggiunge che gli Stati Uniti hanno intenzione di offrire alla Spagna in via amichevole i loro buoni uffici e che essi desiderano una pronta soluzione della questione di Cuba, in vista della ripresa dei lavori parlamentari che avrà luogo nel prossimo decembre.

* * *

La *Politische Nachrichten* di Berlino si occupa, in un suo articolo, degli intendimenti dell'Imperatore nella questione dell'aumento della flotta.

« Si commette un'ingiustizia e si tenta di falsare il vero, dice quel giornale, quando si asserisce che i progetti relativi alla flotta e approvati dall'Imperatore, non rimangono nei limiti della stretta necessità, ma che oltrepassano quello che fu suggerito dagli ufficiali superiori della marina interrogati in proposito.

« L'Imperatore, e questo si può asserire, nell'esaminare quei progetti non ha mai perduto di vista la condizione delle finanze, così dell'Impero come degli Stati della Confederazione, che anzi li ha limitati allo stretto necessario.

« Il tratto caratteristico dell'operosità dell'Imperatore nella questione dell'aumento della marina è stato quello di non lasciarsi dominare punto dagli entusiasti, e di sottoporre invece i pareri dei periti in quella materia, alla *salus publica*. Soltanto ciò che era strettamente necessario e finanziariamente possibile ha trovato la sua approvazione ».

Queste assicurazioni ufficiose, che erano state precedute da altre, non però così chiare, sono poste in rapporto con la decisione del principe di Hohenlohe di rimanere in ufficio, decisione che si vuole sia stata presa dopo che l'Imperatore ha rinunziato a una parte del progetto sull'aumento della marina.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. M. il Re ha fatto rimettere al Prefetto di Lecce la somma di L. 30,000 per essere destinata a soccorrere i più miseri danneggiati dal ciclone nei dintorni di Oria.

L'Augusto Sovrano ha fatto inoltre trasmettere urgentemente al Prefetto di Girgenti la somma di lire 10,000 per essere distribuita in soccorsi alle povere famiglie delle vittime del disastro avvenuto nella miniera di zolfo di Fratepaolo, nel Comune di Casteltermini.

S. M. la Regina ha fatto inviare all'abate di Montecassino, padre Kanz, il seguente dispaccio:

« La perdita dell'abate Tosti, che profondamente addolora non solo l'Ordine, di cui era vanto e decoro, ma quanti in lui ammiravano il poderoso ingegno e l'infaticabile operosità, era vivamente sentita anche da S. M. la Regina, che per l'insigne storico nutrì sempre ammirazione e benevolenza. Compio quindi l'incarico dell'Augusta Sovrana, facendomi interprete presso V. R. ed intera comunità del suo più sincero cordoglio.

« *Marchese di Villamarina* ».

S. E. il Presidente del Consiglio, on. Marchese Di Rudinì, ha fatto ritorno stamane in Roma.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali è stato fissato per oggi, 28 settembre, a lire 105,31.

Marina militare. — La R. Nave *Savoia*, con a bordo S. E. il Ministro Brin ed il vice ammiraglio Canevaro, che si recano a Castellammare per assistere al varo dell'*Emanuele Filiberto*, che avrà luogo domani, partì ieri da Civitavecchia per Napoli.

A Castellammare giunse ieri la squadra di riserva comandata dal vice ammiraglio Morin, composta dalle RR. Navi *Italia*, *Lepanto*, *Duilio*, *Ruggiero di Lauria*, *Dogali* ed *Etruria*.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Singapore*, della N. G. I., giunse a Bombay; i piroscafi *Fulda*, *Kaiser Wilhelm* e *Werra*, del N. L., *Rio Janeiro*, della Veloce, e *Russia*, della C. A. A., partirono il primo da New-York per Genova, il secondo da Gibilterra per New-York, il terzo da Gibilterra per Genova, il quarto da Pernambuco per Santos, ed il quinto da San Vincenzo per Genova.

La nuova corazzata « Garibaldi ». — Il telegrafo annunziò ieri il felice varo del nuovo incrociatore *Garibaldi*, avvenuto nel cantiere Ansaldo a Sestri Ponente.

Su questa potente nave che accresce la marina da guerra nazionale, crediamo opportuno dare i seguenti dati tecnici:

Lunghezza fra le perpendicolari metri 110 —
Larghezza massima fuori corazza » 18 70
Altezza di costruzione » 12 19

Lo spostamento in completo armamento è con carico normale di combustibile (600 tonn.) è di circa tonn. 7000. I carbonili possono contenere circa 1200 tonnellate di combustibile.

I fianchi dello scafo sono protetti da una corazza d'acciaio che ha lo spessore di 15 centimetri nella parte centrale della nave e ivi si estende dalla coperta a metri 1,50 circa sotto il piano di galleggiamento; verso le estremità la corazza si riduce ad uno spessore di 8 centimetri e ricopre soltanto una zona dello scafo dell'altezza di circa 3 metri in corrispondenza del galleggiamento.

Due traverse con corazza di 10 centimetri limitano trasversalmente il ridotto corazzato di batteria.

Internamente al ridotto si erigono due torri che salgono sopra coperta, protette con corazza dello spessore di 14 centimetri, destinate a contenere ciascuna un cannone di 254 millimetri a tiro rapido.

L'apparato motore ha la potenza di 14,000 cavalli indicati, è tutto sistemato sotto il ponte protetto e può imprimere alla nave la velocità di 20 nodi all'ora con combustione naturale.

L'armamento guerresco si compone dei seguenti pezzi d'artiglieria:

Numero 2 cannoni da 254 millimetri a tiro rapido nelle torri, il caricamento dei quali si fa con un alzamento, che pigliando il proiettile nel sottostante deposito lo presenta al cannone con una rapidità straordinaria — di 10 cannoni da 152 millimetri nel ridotto — di 6 cannoni da 126 millimetri in coperta — di 2 cannoni di 75 millimetri in batteria a poppa — di 8 id. da 57 id. sull'albero militare — di 2 mitragliere Maxim — di 4 apparecchi di lancia-torpedini e da moltissimi chilogrammi di fulmi-cotone.

Tutte le parti vitali del *Garibaldi* sono difese da una corazza, come parimenti il ponte per impedire che i tiri in arcata possano danneggiare i motori.

Sono già a bordo numerose macchine fra elettriche, a vapore ed a pressione d'aria.

Ferrovia Bari-Locorotondo. — I lavori di questa ferrovia, incominciati già nei primi giorni di settembre, saranno spinti con la massima alacrità per rendere possibile di aprire all'esercizio il primo tratto di Bari-Putignano, di 45 chilometri, entro il settembre del 1898.

Avviso ai costruttori italiani. — Il plenipotenziario italiano all'Argentina informa che saranno prossimamente indetti gli appalti per la costruzione di arsenali marittimi a Belgrado e Balna Blanca per una spesa di alcuni milioni.

Parecchie ditte americane, inglesi e francesi si preparano a concorrervi.

In considerazione che l'elemento operaio italiano è predominante nell'Argentina e che più facile sarebbe alle ditte appaltatrici italiane procurarsi la mano d'opera, se ne dà avviso per pubblica norma.

ESTERO

Calendario gregoriano in Rumenia. — Secondo l'*Epoca* di Bucarest, pare che il Governo rumeno sia intenzionato d'introdurre in Rumenia il calendario gregoriano.

Il signor Stourdza è in proposito in trattative con alcuni membri del santo sinodo. Pare anzi che le trattative siano giunte al punto da stabilire già l'epoca in cui andrà in vigore il detto calendario.

È stato deciso che il 4 luglio 1899 avrà da valere per il 16 dello stesso mese, chè nel periodo del 4 al 16 luglio non cade festa alcuna.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 27. — La *Politische Correspondenz* smentisce la notizia che l'Austria-Ungheria abbia comunicato al Governo ellenico il suo intendimento di non delegare alcun suo rappresentante nella Commissione pel controllo finanziario, perchè non sono in giuoco interessi austro-ungarici.

Una simile comunicazione non fu mai fatta nè ufficialmente nè in via confidenziale.

VIENNA, 27. — Lo stato di salute del Presidente del Consiglio austriaco, conte Badeni, continua ad essere soddisfacente. Il conte Badeni lasciò il letto anche stamane.

Continuano ad arrivare da tutte le parti manifestazioni di simpatia.

BUDAPEST, 27. — La Camera dei Deputati ha ripreso i suoi lavori.

Il Ministro delle finanze, dott. de Lukacs, presenta un progetto di legge per l'esercizio provvisorio durante i quattro primi mesi del 1898.

MADRID, 27. — La Regina Reggente ha sospeso il suo ritorno a Madrid, che doveva aver luogo stamane, in seguito ad una leggera indisposizione dell' Infanta Maria-Teresa.

La rioccupazione di Victoria de las Tunas da parte degli Spagnuoli non è confermata. I dispacci ufficiali non ne parlano.

BERLINO, 27. — In occasione del varo del nuovo incrociatore corazzato *Principe di Bismarck*, l'Imperatore Guglielmo ha indirizzato al pricipe di Bismarck un telegramma felicitandolo ed esprimendogli la gioia che egli prova nel sapere che il nome di Bismarck si troverà in ogni tempo strettamente legato colla flotta tedesca.

Il principe di Bismarck ha risposto all'Imperatore con un telegramma di ringraziamento.

FRIBURGO, 27. — In seguito alle risultanze del processo durato sette giorni e che ha vivamente commosso l'opinione pubblica in tutta la Svizzera, è stata, nel pomeriggio d'oggi, pronunziata la sentenza contro l'antico impiegato postale Enrico Huper, accusato di aver assassinato, nella notte dal 31 marzo al 1° aprile scorso, un conduttore del treno postale tra Ginevra e Berna.

La sentenza condanna Enrico Huber alla reclusione perpetua.

Il Giurì concedette all'Huber le circostanze attenuanti e con ciò venne esclusa la pena di morte, la quale è ancora in vigore nella legislazione del Cantone di Friburgo.

BERLINO, 27. — Il *Wolff Bureau* ha da Atene che il Ministro russo, M. K. Onou, come decano del Corpo diplomatico, ha oggi consegnato al Ministro degli affari esteri, Skuludis, il Trattato pei preliminari di pace fra la Grecia e la Turchia.

ATENE, 28. — La Nota che accompagna il testo dei preliminari di pace fra la Grecia e la Turchia, consegnato ieri dal Ministro russo, Onou, al Ministro degli affari esteri, Skuludis, dichiara che le Potenze considerano la loro mediazione terminata

ed invitano il Governo ellenico a procedere alla nomina dei plenipotenziarii incaricati di negoziare colla Turchia il trattato definitivo.

Gli allegati del Trattato pei preliminari di pace stabiliscono che i Tessali possono rimpatriare dopo un preventivo accordo fra le autorità turche ed i delegati greci.

La Camera dei Rappresentanti verrà convocata per giovedì prossimo, onde procedere all'esame del trattato dei preliminari di pace greco-turca, il quale le sarà sottoposto dal Governo.

VIENNA, 28. — Il Re di Rumania ha visitato ieri prima il Ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, col quale si è intrattenuto un'ora e mezzo, poi il Presidente del Consiglio, conte Badeni, col quale si trattenne tre quarti d'ora dichiarandogli che voleva vederlo per riferire personalmente all'Imperatore circa il suo stato di salute.

Il conte Badeni lo ringraziò e s'informò delle condizioni di salute del Principe ereditario di Rumania. Re Carlo gli rispose che sta meglio.

Lo stato del conte Badeni è soddisfacentissimo.

Il Re di Rumania dette, ieri, un pranzo, al quale intervennero il conte Goluchowski, il capo sezione al Ministero degli affari esteri, conte Welsersheimb, colle rispettive signore, e il personale della Legazione di Rumania.

MADRID, 28. — Sono stati arrestati sette individui in seguito a denuncia per complotto anarchico.

SIENA, 28. — Lo stato di salute dell'onorevole Imbriani rimane finora inalterato, senza tendenza a modificazioni di sorta.

ATENE, 28. — Nella Nota, relativa ai preliminari di pace fra la Grecia e la Turchia, le Potenze invitano la Grecia a nominare i delegati per la delimitazione strategica delle frontiere.

ATENE, 28. — Si afferma che il Sultano si rifiutò di ratificare la clausola dei preliminari di pace fra la Grecia e la Turchia riguardante l'amnistia.

SIMLA, 28. — Il generale Westmaerth prese alcuni villaggi ai Mohmand e poi ripiegò in buon ordine.

LA CANEA, 28. — I Musulmani chiedono alle Potenze un *modus vivendi*, che garantisca la loro sicurezza.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 27 settembre 1897

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 760 69
Umidità relativa a mezzodì 45
Vento a mezzodì . . . . NW debolissimo.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . . . Massimo 27.°0 / Minimo 14 °8.
Pioggia in 24 ore: — —

27 settembre 1897:

In Europa pressione elevata al centro e sulla Russia meridionale, 770 Monaco, Kiew; bassa al N della Norvegia 747.

In Italia nelle 24 ore: barometro abbassato fino a 3 mm.; temperatura lievemente aumentata ovunque; qua e là nebbia.

Stamane: cielo vario all'estremo Sud, generalmente sereno altrove.

Barometro: 765 Sicilia ed estremo Sud; quasi livellato intorno a 767 mm. altrove.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali; cielo generalmente sereno, qualche nebbia.

BOLLETTINO METEORICO
DELL UFFICIO CENTRALE DI METEREOLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 27 settembre 1897.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 0	15 0
Genova	1/4 coperto	calmo	24 4	17 8
Massa Carrara	sereno	calmo	27 3	15 0
Cuneo	sereno	—	24 8	14 5
Torino	sereno	—	22 8	14 8
Alessandria	nebbioso	—	25 5	11 9
Novara	sereno	—	23 4	13 5
Domodossola	sereno	—	24 2	12 0
Pavia	nebbioso	—	25 9	11 7
Milano	sereno	—	25 9	13 8
Sondrio	sereno	—	18 0	11 0
Bergamo	sereno	—	23 0	16 5
Brescia	sereno	—	24 0	11 7
Cremona	—	—	—	—
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	27 3	16 0
Belluno	1/2 coperto	—	25 6	12 4
Udine	sereno	—	25 8	16 0
Treviso	sereno	—	27 1	16 2
Venezia	sereno	calmo	25 0	16 8
Padova	sereno	—	24 1	13 6
Rovigo	1/4 coperto	—	26 1	12 7
Piacenza	sereno	—	24 9	13 6
Parma	1/4 coperto	—	26 7	15 2
Reggio Emilia	coperto	—	25 8	15 1
Modena	sereno	—	24 9	—
Ferrara	sereno	—	23 9	14 8
Bologna	sereno	—	24 1	15 8
Ravenna	sereno	—	28 5	13 5
Forlì	sereno	—	25 0	15 8
Pesaro	sereno	legg. mosso	23 0	14 1
Ancona	sereno	calmo	23 6	18 0
Urbino	sereno	—	21 9	14 8
Macerata	sereno	—	22 7	17 3
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	16 0
Perugia	sereno	—	26 0	15 2
Camerino	sereno	—	22 0	13 9
Lucca	—	—	—	—
Pisa	sereno	—	26 6	10 6
Livorno	1/2 coperto	calmo	24 5	16 0
Firenze	sereno	—	27 3	12 4
Arezzo	sereno	—	26 4	13 2
Siena	sereno	—	23 8	13 8
Grosseto	sereno	—	28 4	12 8
Roma	sereno	—	25 2	14 8
Teramo	sereno	—	25 3	15 1
Chieti	sereno	—	23 2	10 0
Aquila	sereno	—	24 5	9 8
Agnone	sereno	—	23 0	14 6
Foggia	sereno	—	25 2	17 9
Bari	1/2 coperto	calmo	22 8	16 0
Lecce	sereno	—	23 6	19 8
Caserta	sereno	—	28 0	17 4
Napoli	sereno	calmo	24 9	19 7
Benevento	sereno	—	27 2	12 7
Avellino	sereno	—	25 1	9 2
Caggiano	sereno	—	21 8	14 6
Potenza	sereno	—	21 7	8 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	18 5	10 0
Reggio Calabria	3/4 coperto	legg mosso	23 5	20 0
Trapani	1/4 coperto	legg mosso	24 8	20 9
Palermo	sereno	calmo	26 4	15 5
Porto Empedocle	sereno	calma	23 0	20 0
Caltanissetta	sereno	—	24 0	15 0
Messina	3/4 coperto	calmo	25 3	21 4
Catania	1/4 coperto	calmo	25 1	17 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	24 7	19 3
Cagliari	sereno	calmo	27 0	15 0
Sassari	3/4 coperto	—	24 0	14 1

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 27 settembre 1897.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 lug. 97			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	98,52 $\frac{1}{2}$ 50		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	98,55	98 55			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	98,55	— —			— —
			detta » di L. 25		— —			— —
»			detta » di L. 10	98,65	— —			— —
			detta » di L. 5	98,65	— —			— —
»			detta 4 $\frac{1}{2}$ %	108,30	108 30		p. fine	108 25
			» » in cartelle da L. 45 a 180.	108,35	— —			— —
»			» » » « 3 a 45.	108,35	— —			— —
»			detta 4 %		— —			98 55
			» » in cartelle di L. 4 a 40		— —			— —
			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
1 apr. 97			detta 3 % 2ª grida		— —			63 —
			detta 3 % piccolo taglio		— —			— —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			103 20
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.)		— —			98 50
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			103 25
			Valori garantiti dallo Stato.		Cor. Med.			
1 lug. 97	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			507 —
»	500	500	dette 4 % 2ª e 3ª Emissione		— —			504 —
1 lug. 97	500	500	Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89.		— —			306 50
»	1000	1000	» » Tunisi-Goletta 4 % (oro)		— —			940 —
»	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			486 —
1 gen. 96	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —
1 apr. 96	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	500	500	» Cred. Fond. B. Napoli (legge 17 gennaio 1897)		— —			441 50
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario					
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 apr. 96	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito (vecchie)		— —			333 —
1 ott. 97	500		» » » » » (nuove)		— —			431 —
1 ott. 96	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			498 —
»	500	500	» » » » » 4 $\frac{1}{2}$ %		— —			508 —
1 apr. 96	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » Opª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4 $\frac{1}{2}$ %		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4 $\frac{1}{2}$ %		— —			510 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 97	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			715 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			535 —
1 apr. 97	500	500	» » Second. della Sardegna.		— —			278 —
1 apr. 96	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 97	800	600	Az. Banca d'Italia		— —			785 —
1 gen. 95	250	250	» Banco di Roma		— —			100 —
1 mar. 97	500	500	» Istituto Italiano di Credito Fondiario		— —			445 —
1 apr. 97	500	500	» Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni		— —			385 —
15 apr. 97	500	500	» » Anglo-Romª per l'illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi		— —	858		— —
1 lug. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1240 —
1 lug. 97	250	250	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	203	203 $\frac{1}{2}$ 207	— —
1 apr. 97	125	125	» » dei Molini e Pastificio Pantan.		— —			133 —
1 gen. 96	100	100	» » Telefoni ed Appi. Elettriche		— —			— —
»	300	300	» » Generale per l'illuminazione		— —			135 —
15 apr. 97	125	125	» » Anonima Tramvays-Omnibus		— —		217	— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio.		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi.		— —			— —
30 giu. 97	300	300	» » Navigazione Generale Italiana		— —			355 —
1 apr. 97	100	100	» » Metallurgica Italiana		— —	128 $\frac{1}{2}$ 129		— —
1 gen. 97	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			55 —
			» » An. Piemontese di Elettricità		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli.		— —	23		— —
1 gen. 95	25	25	» » di Credito e d'industria Edilizia		— —			— —
	500	250	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 apr. 97	500	500	» » « Credito Italiano »		— —			530 —
1 lug. 97	250	250	» Acquedotto de Ferrari-Galliera.		— —			260 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			114 —
»	250	125	» » - Vita		— —			230 —
			Obbligazioni diverse.					
1 apr. 96	500	500	Obblig. Soc. Immobiliare		— —			170 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			85 —
1 apr. 97	500	500	» » Acqua Marcia		— —			518 —
1 apr. 96	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			330 50
1 gen. 97	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro)		— —			— —
1 gen. 96	250	250	» » Ferrovie Sarde (Preferenza)		— —			— —
»	250	250	» » FF.Napoli-Ottaiano(5 % oro)		— —			120 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 97	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana.		— —			— —
			Azioni di Banche e Società in Liquidaz.					
1 lug. 93	300	300	Az. Banca Generale		— —			52 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 90	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	400	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			9 —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —

SCONTO	CAMBI		PREZZI FATTI 1ª grida	PREZZI FATTI 2ª grida	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia.	90 giorni	— —	— —	104 75	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	— —	105 30	— —	105 35	105 30	105 32 30	— —	105 30
2 ½	Londra	90 giorni	— —	— —	26 37	26 36	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	— —	26 53	— —	— —	26 54	26 54 52½	— —	26 53
4	Vienna-Trieste.	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
4	Germania	Chêque	— —	— —	130 20	— —	130 20	130 17½ 20	— —	130 25

Risposta dei premi . 28 settembre
Prezzi di compensaz. 28 »

Compensazione . . . 29 settembre
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 %
Interessi Anticipazioni 4 ½ % fino a L. 10,000
» » 4 % oltre a L. 10,000

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE AGOSTO

Rendita 5 %	99 15
detta 4 ½ %	108 12½
detta 4 %	99 —
detta 3 %	63 —
Obb. Municipio di Roma 4 % 1ª Emissione	503 —
Detto 4 % 2ª e 8ª Emissione	497 —
» Cred. Fond. S. Spirito.	328 50
» » » B. d'It. 4 %	496 —
» » » » 4 ½ %	505 —
» » » dell'Ist. It.	510 —
Az. Ferr. Meridionali	709 —
» » Mediterraneo	537 —
» » Sec. della Sardegna	281 —
» Banca d'Italia	765 —
» Banco di Roma	100 —
» Istituto It. Cred. Fond.	440 —
» Soc. Alti Forni Fond. Acciajerie in Terni	385 —
» » Gas (Anglo Rom.)	855 —
» » Acqua Marcia	1240 —
» » Condotte d'Acqua	206 —
Azioni Soc. Molini Past. Pant.	135 —
» » Gener. Illuminaz.	135 —
» » An. Tramways-Om.	235 —
» » Nav. Gen. Ital.	314 —
» » Metallurgica Ital.	125 —
» » Piccola Borsa di Roma	55 —
» » An. Piem. Elett.	— —
» » Risanamento di Napoli	28 —
» » Credito Italiano.	530 —
» » Acq. De Ferrari G.	260 —
» Fondiaria Incendio	117 —
» » » Vita	231 —
Obbl. Ferroviarie 3 %	305 —
» » del Tirreno	488 —
» Soc. Immob.	170 —
» » » 4 %	85 —
Ferr. Secondarie della Sardegna	— —
» Ferr. Napoli - Ottajano (5 % oro)	120 —
Azioni Banca Generale	50 —
» » Immobiliare	8 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

25 settembre 1897.

Consolidato 5 % 98 705
Consolidato 3 % nominale. 63 30

La Commissione Sindacale

AUGUSTO PALLADINI.
UGO NATALI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ERNESTO DELVITTO.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* TOMINO RAFFAELE.